

## **Installazione degli impianti di telefonia mobile. Circolare regionale 12 luglio 2001, n. 12.**

*Data di pubblicazione: 15/09/2015*

La Circolare regionale n. 12/2001 avente ad oggetto *“Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l’individuazione dei siti”*, anche se necessita di essere adeguata alla legislazione sopravvenuta alla sua emanazione e di vedere recepiti i principi giurisprudenziali formati nel frattempo in materia, costituisce tuttora l’unico atto di indirizzo regionale contenente indicazioni operative rivolte alle amministrazioni comunali per la localizzazione degli impianti.

La terza Sezione del **Consiglio di Stato**, con la recente **sentenza 8 settembre 2015, n. 4188**, dopo aver precisato che la Circolare in questione *“non è la fonte da cui discende la legittimità del provvedimento comunale, poiché è la stessa Circolare a specificare quanto già previsto e disciplinato nella normativa statale e regionale di riferimento, espressamente citata nelle sue premesse”*, ha concluso che essa *“non viola l’art. 3, comma 1, lett. d), n. 1, della l. 36/2001 né, nel definire i siti sensibili, prevede deroghe illegittime e/o irragionevoli ai parametri di radioprotezione previsti dal DM 381/1998 o, in qualche modo, viola le competenze statali in materia.”*

La pronuncia in esame conferma la **sentenza 9 ottobre 2014, n. 1291** con cui la seconda Sezione del **TAR Veneto** ha ritenuto infondato il motivo di diritto con il quale si sosteneva l’illegittimità della suddetta circolare, in quanto la Regione avrebbe dovuto dettare ai Comuni i criteri di adozione dei regolamenti solo con legge regionale. Sul punto, il Giudice di primo grado ha rilevato che l’articolo 8 della L. 36/2001 attribuisce alle Regioni *“l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile”*, disposto quest’ultimo che consente di ritenere come sia di competenza proprio delle Regioni l’esercizio dei poteri di indirizzo e di direttiva nella disciplina del territorio nella localizzazione degli impianti in questione.

Si evidenzia che la Circolare n. 12/2001 - approvata con DGR n. 1636 del 22 giugno 2001 -, nel corso degli anni, è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali tra cui si segnalano le seguenti. Con **sentenza 15 giugno 2007, n. 93**, la seconda Sezione del **TAR Veneto** ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un gestore di telefonia, annullando i provvedimenti comunali impugnati e respingendo invece la richiesta di annullamento della citata Circolare. Il Giudice, in tale sede, ha infatti precisato che i criteri in essa contenuti *“si dirigono al solo comune e pertanto solo il comune può eccepire direttamente l’illegittimità o l’inefficacia al fine di non tradurre i criteri stessi in concrete scelte pianificatorie”*.

In maniera analoga, la terza Sezione del **TAR Veneto**, con **sentenza 21 agosto 2008, n. 2571**, in accoglimento parziale di un ricorso, ha annullato i soli provvedimenti comunali e respinto al contrario la richiesta di annullamento della Circolare regionale n. 12/2001. E' utile evidenziare che, in tale pronuncia, il Giudice ha altresì escluso che la Circolare fosse stata annullata dalla precedente sentenza n. 1944/2007 come invece sostenuto da parte ricorrente.